

Cassazione civile sez. VI, 07/05/2018, n.10853. Pres. Amendola. Est. D'Arrigo.

RITENUTO IN FATTO

L'I.N.P.S., quale successore ex lege dell'INPDAP, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Venezia in data 16 marzo 2015, con la quale veniva rigettata l'impugnazione proposta dal medesimo Istituto nei confronti di un'ordinanza di estinzione resa dal Tribunale di Venezia in un giudizio in cui la controparte era la M.P. s.r.l..

Quest'ultima ha resistito con controricorso, deducendo fra l'altro l'inammissibilità del ricorso per carenza del requisito di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 380 - bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata.

Il ricorso è inammissibile in quanto privo dell'esposizione, ancorchè sommaria, dei fatti di causa, sostituita dalla mera riproduzione di una parte della motivazione della sentenza impugnata; esso quindi non soddisfa i requisiti di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

In particolare, il ricorso va ascritto al genere dei c.d. ricorsi assemblati, ossia ai ricorsi nei quali l'esposizione dei fatti di causa avviene attraverso la mera interpolazione grafica o la testuale riproduzione degli atti dei gradi di merito. Tale modalità di confezionamento del ricorso non risponde ai requisiti di specificità richiesti dall'art. 366 c.p.c.. Infatti, il ricorso per cassazione redatto per assemblaggio, attraverso la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale, contenuto degli atti processuali, è carente del requisito di cui all'art. 366 c.p.c., n. 3), che non può, a fronte dell'utilizzo di tale tecnica, neppure essere desunto, per estrapolazione, dall'illustrazione del o dei motivi (Sez. 6 - 3, Sentenza n. 3385 del 22/02/2016, Rv. 638771). Ciò in quanto la tecnica di redazione mediante integrale riproduzione di una serie di documenti si traduce in un'esposizione dei fatti non sommaria, in violazione dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, e comporta un mascheramento dei dati effettivamente rilevanti, tanto da risolversi in un difetto di autosufficienza (Sez. 5, Sentenza n. 18363 del 18/09/2015, Rv. 636551).

Tale elaborazione giurisprudenziale è peraltro conforme a quanto già ritenuto dalle Sezioni unite, secondo cui, ai fini del requisito di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto

effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (Sez. U, Sentenza n. 5698 del 11/04/2012, Rv. 621813).

Nella specie, peraltro, l'esposizione dei fatti tramite la già criticata tecnica dell'assemblaggio è anche carente, in quanto vi è la totale omissione - anche meramente grafica - delle vicende del giudizio di primo grado e dei motivi di appello. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico dell'Istituto ricorrente, ai sensi dell'art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

Ricorrono altresì i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'ente ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge/oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2018